Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)¹

del 16 dicembre 2003 (stato 15 maggio 2025)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I Generalità

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.

Obiettivi delle aggregazioni

Art. 2 III Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

²Le aggregazioni sono promosse in particolare:

- a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
- per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;
- c) per perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio cantonale;²
- d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
- e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- f) per ridurre il numero dei Consorzi;
- g) per porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione.3

Piano cantonale delle aggregazioni

a) contenuti e adozione

Art. 2a⁴ ¹Tenuto conto degli obiettivi dell'articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano cantonale delle aggregazioni.

²Il Piano è comprensivo:

- di un rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un'indicazione sull'impegno globale complessivo derivante al Cantone;
- di un piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione;
- di schede grafiche e descrittive per ogni scenario.

³Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato consulta i Municipi, ai quali è assegnato un termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.

4II Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti per il voto è esclusa.

¹ Titolo modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.

² Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

³ Lett. introdotta dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

⁴ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

⁵Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi con la sua proposta ai sensi dell'articolo 7.

b) effetti

Art. 2b⁵ ¹Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a.⁶

²Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.

Aggregazione e separazione

- **Art. 3** La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:
- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente:
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b.

Capitolo II Procedura di aggregazione

Avvio della procedura

a) su istanza

Art. 4⁷ 1L'istanza per l'avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell'articolo 3 lettere a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.

²L'istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti:

- Municipio;
- Consiglio comunale;
- almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all'estero, ritenuto un massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l'articolo 76 capoverso 2 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

³Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 non bloccano il diritto di istanza.⁸

b) decisione del Consiglio di Stato; Commissione di studio

Art. 4a⁹ ¹Entro un anno dall'introduzione dell'istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d'aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.

²Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato:

- di modificare lo scenario proposto con l'istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni;
- di non dar seguito all'istanza.

La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.

³In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.

⁵ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

⁶ Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

⁷ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

⁸ Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.

⁹ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

⁴Contro le decisioni negative e di esclusione del Consiglio di Stato, ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.

c) d'ufficio11

Art. 5 ¹Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d'ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio avviato ai sensi dell'articolo 4; sono applicabili l'articolo 4a capoversi 1 e 2 e l'articolo 6.¹²

²Sono riservati i disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Chiusura della procedura

Art. 5a¹³ ¹II Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della votazione consultiva.

²È data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 4a capoverso 4.

Studio d'aggregazione; preavvisi comunali

Art. 6¹⁴ 1La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i Legislativi, e degli altri istanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2.¹⁵

²Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Sentiti gli istanti e i Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può:

- a) escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente;
- b) decidere la chiusura della procedura.

È data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 4a capoverso 4.16

³In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un'adeguata informazione alla popolazione.

⁴Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

⁵Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

Proroga elezioni generali

Art. 6a¹⁷ ¹Nei Comuni nei quali entro la fine del mese di novembre precedente alle elezioni generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole e in quelli per cui sussiste una proposta di aggregazione tramite messaggio governativo oppure un decreto di aggregazione del Gran Consiglio ancorché non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere dalle elezioni generali.¹⁸

²Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.

Proposta del Consiglio di Stato

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.

¹¹ Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

¹² Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147; BU 2013, 402.

¹³ Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.

¹⁴ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.

¹⁶ Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97; precedente modifica: BU 2016, 375.

¹⁷ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 245.

Art. 7¹⁹ ¹II Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.

²Esso può proporre l'aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.

Decisione del Gran Consiglio

a) in generale

Art. 8²⁰ ¹Tenuto conto dell'interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

²Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, alle condizioni dell'articolo 7 capoverso 2.

³Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.

b) preavvisi assembleari non favorevoli

- **Art. 9** Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:
- a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
- b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;
- c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.

Art. 9a²¹ Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell'articolo 9, il Gran Consiglio può decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell'articolo 3 lettera b, anche quando il preavviso assembleare non è favorevole.

Capitolo III

Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio

Requisiti

- **Art. 10** ¹Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:
- a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'entità territoriale coerente;
- b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi di legge e il Piano cantonale delle aggregazioni.²²

²Sono applicabili per analogia gli articoli 4, 4a, 6, 6a, 7, 8.²³

Capitolo IV Costituzione del nuovo Comune

Elezione dei poteri Comunali

¹⁹ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²⁰ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²¹ Art. introdotto dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

²² Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²³ Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

Art. 11²⁴ ¹Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato stabilisce la data per la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei poteri comunali.

-...

⁴Sono riservati i disposti della legge sull'esercizio dei diritti politici.

Entrata in funzione del nuovo Comune

Art. 12 Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.

²Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni in aggregazione o prendere ulteriori provvedimenti a partire da quando sottopone la sua proposta al Gran Consiglio secondo l'articolo 7.²⁵

³Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni

Art. 13 ¹Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.

²Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.

Definizione dei rapporti patrimoniali

Art. 14 Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Rapporti d'impiego

Art. 15 ¹Riservate disposizioni particolari nel decreto di aggregazione, tutti i rapporti di lavoro riguardanti i Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in carica del Municipio del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.²⁶

²II Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

³È riservata la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge concernente l'organico dei segretari.

4È riservata la corresponsione di un'indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.

⁵Gli anni di servizio in un Comune aggregato sono cumulati a quelli prestati nel nuovo Comune ai fini dei diritti dei dipendenti.²⁷

Regolamenti comunali

Art. 16 ¹Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. ²Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

³Fino all'entrata in vigore degli altri regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l'articolo 15.

4Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

Piani Regolatori

Art. 17 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Consorzi, Enti pubblici e privati

²⁴ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²⁵ Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²⁷ Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

Art. 18 ¹A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

²Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.

³Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione e del Consiglio di Stato. ²⁸

Capitolo V Aiuti finanziari

Scopi

- **Art. 19** ¹Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:
- a) il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- b) ...;
- c) il sussidiamento di investimenti particolarmente significativi per il nuovo Comune;
- d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli peggioramenti conseguenti all'aggregazione nell'applicazione della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento per un determinato periodo:
- delle percentuali di sussidio e di partecipazione degli articoli 11 e 12 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale,
- del calcolo individuale per quanto riguarda la determinazione del contributo di livellamento degli articoli 4 e 5 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.²⁹

²I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l'equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.

Forme dell'erogazione

Art. 20 1L'aiuto finanziario può essere erogato tramite:

- versamenti in capitale;
- il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;
- l'esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;
- la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli articoli 11 e 12 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un quadriennio.

²Il decreto di aggregazione stabilisce l'entità e le modalità dell'aiuto.

 $3...^{30}$

⁴Sono inoltre riservati i disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Finanziamento degli aiuti

Art. 21 ¹Gli aiuti alle aggregazioni previsti all'articolo 19 capoverso 1 lettere a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.³¹ ²La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

Capitolo VI Disposizioni transitorie e finali

²⁸ Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

²⁹ Cpv. modificato dalla L 17.3.2011 in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

³⁰ Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

³¹ Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

Disposizioni transitorie: procedure in corso

Art. 22 ¹La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

²L'articolo 6 capoverso 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all'articolo 4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore.³²

Piano cantonale delle aggregazioni

Art. 22a³³ ¹II Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore degli articoli 2a e 2b.

²La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l'avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell'articolo 4 e seguenti.

Entrata in vigore

Art. 23 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.³⁴

Pubblicata nel BU 2004, 55.

³² Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

³³ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

³⁴ Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.